Sentenza n. 130 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32300** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62179, reso da **GIRARDI Sofia**, **per S.I.S. s.r.l.**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 05/11/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Denis Marsan per l'agente contabile e l'Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell'Ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 538/2024, il Magistrato istruttore

chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62179, reso da Girardi Sofia, per S.I.S. s.r.l., agente contabile del Comune di Bassano del Grappa (VI), per la gestione del "*sistema Charta-Best Union per la vendita on line*" di biglietti nell'ambito della manifestazione Operaestate Festival Veneto per l'esercizio 2018, avendo rilevato che:

- mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio Finanziario aveva allegato al conto una dichiarazione con la quale aveva evidenziato che non era verificabile la progressività della numerazione delle ricevute di incasso rilasciate ai soggetti paganti, né se vi erano in esse soluzioni di continuità e che il visto il visto di regolarità veniva rilasciato limitatamente al riscontro tra i dati di versamento indicati dall'agente contabile e quelli risultanti dalla contabilità comunale;
- non erano stati depositati, unitamente al conto, il provvedimento di approvazione dello stesso e la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;
- il conto, pur sottoscritto in data 30/01/2019, risultava essere stato presentato all'Ente soltanto in data 16/09/2019 (cfr. attestazione del Responsabile del Servizio economico-finanziario allegata al conto) e, quindi, ben oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione (31.12.2018), nonché dopo l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018, avvenuta con delibera di C.C. n. 21 del 09/04/2019 (dall'esame del parere sul progetto di rendiconto reso dal Collegio dei revisori dei conti si evinceva che non erano ancora state presentate, alla data della redazione dello stesso, ossia il 02/04/2019, "*le rese del conto di alcuni soggetti contabili*", di cui veniva sollecitato il deposito);

- in calce al conto, si dava atto che lo stesso conteneva 35 registrazioni e si componeva di 6 pagine, ma il documento depositato constava di una sola pagina, riportante le sole scritturazioni mensili di incasso e di riversamento.

II. In data 18 febbraio 2025, la difesa della società S.I.S. s.r.l. evidenziava che la dott.ssa Girardi aveva tempestivamente (in data 30/01/2019) sottoscritto e presentato il conto all'Amministrazione (che lo aveva acquisito al protocollo in data 31/01/2019), ma, a seguito della richiesta degli uffici comunali di correzione di alcuni errori formali, al rientro in servizio dopo il congedo di maternità (settembre 2019), aveva presentato *ex novo* il conto modificato, anziché limitarsi ad integrare il precedente. Quanto ai restanti rilievi (assenza della parificazione, mancato deposito della relazione ex art. 139 c.g.c. e del provvedimento di approvazione del conto), precisava che competeva al Comune svolgere le opportune deduzioni.

III. In data 20 febbraio 2025, l'Amministrazione comunale depositava deduzioni difensive, precisando che:

- con determinazione dirigenziale n. 276 del 18/02/2025 era stato parificato il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale RSF sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile;

- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile per il Collegio dei revisori redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (la stessa, depositata in atti, evidenziava "*la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto*");

- la mancata approvazione del conto non era imputabile all'Ente, siccome

dipesa dal ritardo nella presentazione del conto da parte dell'agente contabile; al riguardo, sottolineava, comunque, la correttezza delle risultanze contabili e l'insussistenza di ammanchi o danni.

Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità rilevati dal Magistrato istruttore, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e l'Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame è relativo alla gestione del "*sistema Charta-Best Union per la vendita on line"* di biglietti nell'ambito di Operaestate Festival Veneto, manifestazione la cui organizzazione e gestione è stata affidata a S.I.S. s.r.l., società *in house* del Comune di Bassano del Grappa.

2. In via preliminare, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, parificazione del conto, con determinazione dirigenziale n. 276 del 18/02/2025 (prodotta in giudizio dall'amministrazione), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente. Deve rilevare, tuttavia, come evidenziato nella relazione di deferimento, che l'ente era già nelle condizioni, sin dal momento della presentazione del rendiconto completo da parte dell'agente contabile, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e tutta la documentazione giustificativa necessaria all'espletamento dei doverosi controlli circa la regolarità della gestione.

3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia

dal punto di vista sostanziale che da quello formale, non è possibile procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

3.1. Con riferimento alla contestata tardività della presentazione del conto, il Collegio rileva che alla nota del 30.01.2019, prodotta in giudizio dalla difesa dell'agente contabile per dimostrare la tempestiva predisposizione del conto da parte della dott.ssa Girardi, non risulta allegato il rendiconto della gestione in esame, ma un prospetto riassuntivo e cumulativo delle diverse gestioni facenti capo alla stessa (denominato "conto della gestione annualità 2018"), riportante esclusivamente gli importi totali degli incassi, dei versamenti, delle entrate dirette, della giacenza e del credito alla data del 31.12.2018.

Ebbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che la S.I.S. s.r.l., facendo seguito alla segnalazione di alcune lacune riscontrate dal Comune, ha effettivamente presentato, in data 12 settembre 2019, il conto della gestione, corredato della documentazione giustificativa, posto che il prospetto cumulativo consegnato in data 30.01.2019 non è assimilabile ad un rendiconto, mancando delle informazioni minime necessarie ad un'adeguata rappresentazione contabile della gestione, per quanto gli importi totali degli "*incassi*" (euro 12.411,00) e delle "*entrate dirette*" (euro 12.411,00), ivi riportati, corrispondano a quelli inseriti nel conto depositato presso la Sezione.

Rimane, quindi, confermata anche la contestazione inerente alla tardiva presentazione del conto, oltre il termine previsto dall'art. 233, comma 1 del TUEL (30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario) e dall'art. 44,

comma 6 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera di C.C. n. 75/2018 ("*Entro il 30 gennaio di ciascun anno l'agente trasmette al responsabile del procedimento di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, il conto, debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale, riferito all'esercizio precedente, di tutte le somme incassate direttamente e versate in tesoreria comunale, corredato dalla necessaria documentazione*").

3.2. Orbene, la tardiva presentazione del conto presso l'ente, avvenuta in data 12.09.2019, costituisce un'irregolarità che, nel caso in esame, non si appalesa come meramente formale, ma assume più grave connotazione di criticità, essendo avvenuta in data successiva al provvedimento di approvazione del rendiconto dell'ente, con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili relative al medesimo esercizio.

Appare di tutta evidenza, infatti, che la delibera di approvazione del rendiconto, adottata dal Consiglio comunale in data 9 aprile 2019, non avrebbe certo potuto dare atto della presentazione di un conto avvenuta alcuni mesi più tardi: in verità, tale delibera (consultabile nella Sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Bassano del Grappa) non contiene alcuna presa d'atto dell'avvenuto deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili dell'ente per l'esercizio 2018 (ad eccezione di quello del tesoriere) e men che meno la loro approvazione.

Il conto, pertanto, così come confermato dall'ente nella memoria depositata in atti, risulta sprovvisto della necessaria approvazione da parte del competente Organo comunale, adempimento indefettibile, oltre che ai fini

della redazione del rendiconto dell'ente (nel quale, infatti, confluiscono le risultanze dei conti degli agenti contabili), anche ai fini del deposito dei conti giudiziali presso la Sezione ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.g.c..

3.3. Risulta, infine, riferibile all'amministrazione e non all'agente contabile l'ulteriore irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, co. 2, c.g.c., secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione (sentenza n. 198/2024).

Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto dell'invio (tardivo) della relazione (essendo stata resa dal Collegio dei revisori soltanto in data 18.02.2025, in ragione del mancato invio allo stesso della documentazione necessaria alla sua stesura) e del fatto che l'amministrazione provvede regolarmente, a partire dal 2020, agli adempimenti prescritti dall'art. 139, co. 2, c.g.c., non può che ribadire, quanto al contenuto della relazione, che la stessa "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo*" (Sez. giur.

Veneto, ord. n. 15/2023).

4. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 62179, reso dalla sig.ra Girardi Sofia per S.I.S. s.r.l., quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

5. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32300 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 62179.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 21/05/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo